

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE - R.G.1274/2021
PROFESSIONISTA NOMINATO CON FUNZIONI DI OCC

Avv. Giuseppe Miria

Piazza Tommaso Edison n.7 - 90144 Palermo

Tel. - Fax 091.8040412

e-mail: giuseppemiria@avvocatipalermo.it

pec: giuseppe.miria@aigapalermo.legalmail.it

Composizione della crisi da sovraindebitamento
Proposta da COSTA GIACOMA E COSTA MARCELLA

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
EX ART. 14-TER, COMMA 3, L. 3/2012
PROFESSIONISTA INCARICATO
Avv. Giuseppe Miria

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Miria, nato a Palermo il 28.04.1981, C.F. MRIGPP81D28G273V, con studio in Palermo nella Piazza Tommaso Edison n.7, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palermo, nominato professionista con funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, giusta provvedimento emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 14.07.2021, rassegna la seguente relazione ed a tal fine

dichiara

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 e di indipendenza di cui all' art. 11, comma 3, lettera a) del D.M. 202/2014, così come da dichiarazione resa all'atto della propria nomina;
- che non sussistono condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto d'interesse;
- che non ha mai ricevuto, né sta svolgendo alcun incarico professionale per conto dell'istante.

INDICE

BREVI CENNI SULLA DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

1. PREMESSA

1.1 Documentazione acquisita ed esaminata

1.2 Elenco dei creditori

2. REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

3. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SPESE NECESSARIE

3.1 Nucleo familiare

3.2 Spese necessarie per il sostentamento

4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

5. DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE PROPRIE OBBLIGAZIONI

6. INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORE

7. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

8. RESOCONTO DELLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

9. ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DISPOSTIVI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

10. IMMOBILE - BENI MOBILI REGISTRATI - IPOTESI LIQUIDATORIA

10.1 IMMOBILE

10.2 MOBILI REGISTRATI

11. SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE

12. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

13. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

14. VERIFICA SULLA FATTEBBILITÀ DEL PIANO DEL CONSUMATORE

15. GIUDIZIO E CONCLUSIONI FINALI

BREVI CENNI SULLA DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Con la legge n. 3 del 27.01.2012 il legislatore ha introdotto misure strutturali dedicate ai soggetti non assoggettabili alla disciplina del fallimento che vengono a trovarsi in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro l'opportunità, in presenza di determinate e specifiche condizioni, di ridurre in parte o integralmente i propri debiti senza restare oberati dal carico dell'indebitamento preesistente.

In particolare, l'art. 6, c. 1 della citata legge 3/2012 prevede che il consumatore può, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra indebitamento, concludere un accordo con i creditori nell'ambito di composizione della crisi o in alternativa un piano fondato sulle medesime previsioni ed avente medesimo contenuto dell'accordo da sovra indebitamento. Legittimato a presentare il ricorso per il piano del consumatore è il consumatore, inteso, per espressa previsione normativa, come il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6, c. 2, lett. b). Per accedere alle procedure di cui alla legge 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovra indebitamento con il quale, ai sensi dell'art. 6, c. 2 si intende:

I. la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;

II. ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.

La relazione del professionista incaricato OCC, nel caso del piano del consumatore, deve contenere le seguenti indicazioni:

I. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

II. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

III. resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

IV. l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

V. giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il piano del consumatore non deve essere preventivamente approvato dai creditori.

1.PREMESSA

Con istanza del 27.05.2021 depositata presso il Tribunale di Termini Imerese, le sig.re **Costa Giacoma** [redacted] e **Costa Marcella** [redacted] ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 9, L. 3/12, hanno chiesto la nomina di un professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. 267/1942, per svolgere i compiti e le funzioni attribuite agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e ciò al fine di potere accedere ad una delle procedure previste dalla citata normativa ed, in particolare, al piano del consumatore.

Con provvedimento del 15.07.2021, il Tribunale, nella persona della dott.ssa Giovanna De Bernardi, ha nominato lo scrivente quale professionista con funzioni di Occ.

In esito all'accettazione dell'incarico conferito, si è provveduto ad eseguire tutte le verifiche soggettive ed oggettive di cui all'istanza depositata dal debitore.

Si è provveduto ad integrare la documentazione pervenuta tramite le richieste a tutti gli enti impositori e banche dati, nonché una integrazione da parte delle istanti.

1.1 Documentazione acquisita dagli istanti ed esaminata – Documentazione acquisita dall'OCC

Il debitore, a corredo dell'istanza per accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012, e così come integrata su richiesta dell'OCC, ha depositato la seguente documentazione:

- Contrattualistica relativa all'unico immobile di proprietà;
- Atto di precetto;
- ISEE;
- Calcoli Pensione;
- Specificazione spese ordinarie annue;
- valutazione immobiliare (perizia giurata);
- buste paga del pregresso rapporto di lavoro;
- documentazione relativa al TFR;
- lettere di licenziamento;
- documenti bancari;

Il professionista, nell'espletamento delle proprie funzioni, ha acquisito la documentazione afferente alle posizioni nei confronti di:

- Stato di famiglia;
- Agenzia delle Entrate;
- Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- Comune di Cefalù;
- CR - CAI;
- Banca d'Italia;
- Visure protesti;
- CRIF;
- INPS;
- INAIL;
- INPS;
- PRA.

1.2 Elenco dei creditori

Sulla base della documentazione prodotta dall'istante, dalle informazioni fornite dallo stesso e dai suoi consulenti e dalle verifiche effettuate attraverso la consultazione delle banche dati, ex art. 15 co. 10 L. 3/2012, giusta autorizzazione del Tribunale di Termini Imerese contestuale al provvedimento di nomina, ed in esito all'attività di ricognizione dei debiti, mediante invio di comunicazioni ai creditori sono emerse le seguenti posizioni debitorie:

CREDITORI	DESCRIZIONE	DEBITO RESIDUO	% TOT Dell'esposizione complessiva
AG. DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Debito Erario	€.324,80	0,19%
AG. DELLE ENTRATE	Debito Erario	€.101,36	0,06%
COMUNE DI CEFALÙ	Debito erariale (TARI)	€.937,00	0,54%
CREDITO VALTELLINESE SPA	MUTUO IPOTECARIO del 2008	€.172.524,98	99,22%
	TOTALE	€ 173.888,14	100%

Il debito residuo totale accertato alla data di redazione della presente ammonta ad euro 173.888,14 totali di cui €.172.524,98 al rango di ipotecario. In tale importo è stato considerato l'intero valore dell'atto di precetto da cui è scaturita l'esecuzione, potendo considerare tutti gli interessi come accessori alla sorte e garantiti dalla medesima ipoteca (come da atto di mutuo).

Alle predette somme vanno aggiunti i crediti prededucibili per un totale di euro 3.600,00 quale compenso spettante all'OCC, ai sensi dell'art. 16 c. 4 D.M. 202/2014 per la redazione della presente relazione compreso gli accessori come per legge ed al netto dell'acconto, da riconoscere in prededuzione a norma dell'art. 15 comma 9.

L'avv. Manzo, invero, ha depositato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Di seguito si riassume, nel prospetto riepilogativo, il totale delle posizioni debitorie, con indicazione delle ragioni di privilegio.

	Prededuzione	Ipotecario	Chirografo	% TOT Dell'esposizione complessiva
Compenso OCC	€.3.600,00			€.3.600,00
Compenso Avvocato	-			
AG. DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			€.324,80	€.324,80
AG. DELLE ENTRATE			€.101,36	€.101,36
COMUNE DI CEFALÙ			€.937,00	€.937,00
CREDITO VALTELLINESE SPA		€.172.524,98		€.172.524,98
<i>TOTALI</i>	<i>€.3.500,00</i>	<i>€.172.524,98</i>	<i>€ 1.363,13</i>	<i>€.177.488,14</i>

2. REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

Dalla verifica della documentazione offerta dall'istante è emerso che gli stessi sono entrambi soggetti privati consumatori.

Entrambe, infatti, erano dipendenti dell'ACI Service di Palermo ed hanno contratto il mutuo insieme (entrambe mutuatrici) essendo nubili e conviventi.

Entrambe hanno, quindi, perso contemporaneamente il lavoro a causa del fallimento della datrice di lavoro. Al momento vivono del reddito di cittadinanza in attesa di percepire gli emolumenti pensionistici che gli spettano.

Si è, altresì, accertato il possesso in capo ai debitori dei requisiti di accesso alla procedura richiesta ed in particolare:

- che il debitore non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle di cui all'istanza cui la presente relazione è riferita, ex art.6, comma 1, L.3/12;
- che risulta essere esistente la situazione di sovraindebitamento, vale a dire la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

- che, ai sensi dell'art.7, comma 2, L.3/2012, l'istante non si trova in una delle ivi indicate condizioni che renderebbero inammissibile la proposta ed in particolare:
 - non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di cui alla presente proposta;
 - non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis (annullamento o risoluzione dell'accordo omologato);
- ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- le ricorrenti hanno dichiarato di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- le ricorrenti hanno dichiarato di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012.

Infine, per valutare se un piano è ammissibile, è d'obbligo valutare la durata dello stesso, infatti, come noto, la legge tace sul limite temporale dei piani, essendo l'unica previsione sul tempus quella di cui all'art. 8 di possibile moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca in caso di accordo in continuità o piano del consumatore e salva la previsione della liquidazione dei beni su cui la previsione insiste.

La Cassazione si è pronunciata più volte sul lasso di tempo ragionevole di un piano del consumatore, fra cui di recente con la pronuncia n.27544/2019 che, addirittura, ritiene plausibile un tempo maggiore di 5/7 anni (tempo ritenuto ragionevole dalla maggior parte della più recente giurisprudenza) ove ciò possa garantire un maggior soddisfacimento dei creditori.

Tribunali di merito hanno anche ammesso piano del consumatore della durata di anni 10, ma sempre in relazione alla tipologia di fattispecie concreta sottoposta al vaglio.

Nel caso di specie, tuttavia, sulla scorta dei debiti (ammontare e tipologia), della situazione personale dei debitori (di cui si dirà appresso), dell'età, si è ritenuto congruo e ragionevole un piano di 8 anni.

Ed infatti, nello specifico, occorre sottolineare la circostanza che, sostanzialmente, l'unico debito delle istanti è relativo al mutuo contratto per l'acquisto della propria casa (ancora ad oggi adibita a residenza di entrambe).

Il mutuo *de quo* prevedeva un piano di ammortamento ventennale con scadenza nel marzo 2028.

3. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SPESE NECESSARIE

3.1 Nucleo familiare

Come accennato, le istanti sono nubili e convivono sotto lo stesso tetto.

Il nucleo familiare è quindi composto soltanto dalle Sig.re Costa Giacomina e Marcella.

3.2 Spese necessarie per il sostentamento del debitore

Si riporta di seguito la elencazione delle sole spese necessarie al sostentamento dei debitori su base mensile.

SPESE SOSTENTAMENTO	MENSILI
SPESE VITTO E SOSTENTAMENTO	€.500,00
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE	€.200,00
SPESE AUTO (CARBURANTE, TASSE ASS.NE)	€.90,00
UTENZE LUCE, ACQUA E GA, CALDAIA	€.100,00
TELEFONIA	€.50,00
ONERI CONDOMINIALI	€.90,00

SPESE MEDICHE	€.50,00
Totale	€.1.110,00

4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo del piano di risanamento e l'esame della documentazione acquisita successivamente anche dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento delle sigg.re Costa.

Invero, rispetto ad altre situazioni debitorie, il caso che oggi ci occupa è – a parere di chi scrive - di chiara evidenza.

La situazione economica delle istanti, infatti, non ha mai avuto alcuna problematica di sorta, non avendo alcun debito se non quello, appunto, relativo al mutuo per l'acquisto della propria abitazione: acquisto avvenuto in costanza di un buon contratto di lavoro essendo che - ai tempi - entrambe erano dipendenti della ACI Service di Palermo (2008).

La rata di mutuo inizialmente più che sostenibile è invece divenuta insopportabile con la cessazione del rapporto di lavoro dovuto al fallimento della società (2011 – cfr. doc integrativa).

Da quel momento le istanti hanno cercato di sopravvivere come potevano, cercando di mantenere *in bonis* il rapporto con il Credito Valtenellinese, aiutandosi principalmente con il TFR (ricevuto nel 2012 appunto – cfr. doc. integrativa) sino a quando hanno potuto e precisamente restando in regolare ammortamento sino al novembre 2017.

Chiaramente, la situazione non poteva protrarsi per molto in quanto, esaurito il TFR, il solo reddito di cittadinanza - oggi percepito - non ha permesso alle istanti di sopportare ulteriormente l'intera rata.

Così come non sono riuscite a trovare un lavoro adeguato essendo, pertanto, in attesa della pensione maturata che permetterà di potere soddisfare il presente piano e garantire una vita degna.

A riprova di quanto sopra, valga il fatto che non vi sono altri debiti (finanziarie, prestiti, mutui, riscossione etc.) che gravano sulle sig.re Costa.

Lo scrivente ritiene che in assenza dell'inaspettato licenziamento **senza alcuna colpa**, ben le istanti avrebbero potuto sostenere l'impegno economico assunti con l'Istituto di credito, senza che si verificasse la crisi vera e propria da sovraindebitamento di cui oggi si discute. Crisi questa che, sempre a modesto parere dello scrivente, deve trovare aiuto, appiglio e tutela proprio nel piano del consumatore.

5. DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE PROPRIE OBBLIGAZIONI

Come si evince da quanto sopra, non vi sono altri fattori che possono essere tenuti in considerazione ai fini della valutazione delle ragioni della crisi: non sussiste alcuna colpa e/o responsabilità delle istanti nella causazione della crisi, né tanto meno le stesse hanno assunto un debito in un momento in cui non potevano sostenerlo con i frutti del proprio lavoro (cfr. buste paga, doc. integrativa).

La cessazione del rapporto di lavoro dovuto al fallimento della ACI Service Palermo è l'unica causa che ha influito sulla situazione finanziaria, provocando il "sovraindebitamento" e, al contempo, impedendo di poter onorare le obbligazioni assunte.

Ciò consente di affermare che le ricorrenti non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

6. INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione "atti in frode" si intenda con valenza ingannevole e presupponga che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

È pertanto possibile evincere che le sigg.re Costa Marcella e Giacomina non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non risulta che abbiano dolosamente o colposamente richiesto prestiti e finanziamenti per "frodare" l'unico istituto bancario creditore.

7. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI

ASSUNTE

Le sigg.re Costa, oggi disoccupate, percepisce un reddito di cittadinanza di circa €850,00 complessivamente considerate.

Ancorchè il mutuo è oggi in sofferenza e l'Istituto di credito ha già incardinato l'esecuzione immobiliare, in ogni caso si osserva che, allo stato, la rata di mutuo a suo tempo determinata non è in alcun modo sostenibile (oltre €1.000,00 di rata mensile crescente).

Inoltre, al suddetto importo si deve aggiungere tutto quanto necessario per il proprio sostentamento (spese che ammontano a circa €1.110,00).

Appare di tutta evidenza l'incapacità delle sigg.re Costa di potere adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, tenuto conto della situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Nel valutare le ragioni dell'incapacità delle debentrici ad adempiere le obbligazioni assunte, è determinante porre l'attenzione sulle necessità della famiglia, intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Orbene, come rappresentato dagli stessi istanti e, meglio, dalla perizia giurata inviata, il valore orientativo sul mercato di detto immobile potrebbe ammontare a circa €180.000,00.

Se dovessimo valorizzare tale importo in sede esecutiva, visti gli adattamenti che l'esperto stimatore dovrà effettuare in forza dei quesiti posti dal Tribunale, certamente il prezzo base d'asta sarà inferiore.

E tuttavia, volendo utilizzare in questa sede tale valore (senza ulteriori abbattimenti del prezzo base appunto), in una liquidazione esecutiva (procedura attualmente in corso) dovremmo ipotizzare certamente un minimo di 3 abbattimento d'asta giungendo così ad €75.000 circa, a cui dovranno aggiungersi (anzi detrarre per meglio dire) i costi ulteriori di procedura, assottigliandosi così di gran lunga tale importo e quindi il soddisfacimento del creditore precedente.

Con il piano oggi proposto, invece, l'Istituto di credito otterrebbe un soddisfo maggiore (**€115.000,00**), senza un aggravio nei confronti delle istanti, fine ultimo della presente procedura.

Pertanto, l'ipotesi della liquidazione coattiva (ma anche volontaria), non solo non porterebbe al soddisfo dei creditori, **ma avrebbero l'ulteriore aggravante che le sigg.re Costa dovrebbe sostenere (oltre alle spese iniziali di trasloco etc.) il costo di un affitto mensile** che certamente inciderebbe con un canone **di non meno di €500,00**, oltre quindi ai debiti in essere e da aggiungere alle esigenze mensili. Verosimilmente, infatti, l'unico creditore ad essere soddisfatto sarebbe l'attuale creditore ipotecario con una percentuale inferiore rispetto a quella oggi proposta.

Riguardo alla liquidazione volontaria, occorre un'ulteriore precisazione. Ove si dovesse procedere alla liquidazione volontaria del bene, con ogni probabilità l'importo di cessione sarà comunque insufficiente per potere soddisfare il credito della banca. Il risultato, pertanto, che si raggiungerebbe sarebbe sempre il mancato soddisfacimento (seppure forse con una percentuale lievemente maggiore rispetto alla proposta), ma con l'ulteriore importante aggravante che le sig.re Costa rimarrebbero debentrici del residuo e senza un'abitazione in cui vivere, con la medesima necessità sopra precisata di dovere sostenere un affitto mensile.

Tale ipotesi di **liquidazione volontaria**, pertanto, potrebbe essere perseguita come ultima *ratio* ma soltanto concedendo un lasso di tempo non inferiore a 24 mesi.

10.2 MOBILI REGISTRATI

Per quanto concerne il patrimonio mobiliare degli istanti, si precisa quanto appresso.

I coniugi risultano essere proprietari (la sig.ra Costa Marcella nello specifico) di un'autovettura **non di lusso** del valore quasi irrisorio (probabilmente meno di €.1.000,00).

Tale autoveicolo, anche per quanto sopra detto, è necessario alle esigenze di spostamento di entrambe, sicchè non si ritiene di proporre la liquidazione.

Non si ritiene, pertanto, di includere tali beni all'interno del presente piano del consumatore, principalmente perché il valore è talmente irrisorio per la procedura, che con ogni probabilità ci sarebbe più costi che benefici in termini economici nel tentativo di vendita.

11. SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Le sigg.re Costa Marcella e Giacomina, in ottemperanza alla legge n. 3/2012 e successive modifiche hanno proposto un piano del consumatore ex art. 12-bis e ss., quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento, al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti.

In sintesi, la proposta consiste nel pagamento, di una rata mensile più ridotta per i primi 12 mesi (euro 300,00 per i primi nove, euro 332,40 la decima, euro 310,14 l'undicesima, euro 393,70 la dodicesima) - (per un totale di euro 3.736,24) destinata al pagamento della prededuzione e delle quote dei chirografi al 10%, e successivamente €1.250,00 per successive 84 rate (7 anni per un totale di €105.000,00) oltre una rata finale di €10.000,00 **così complessivamente €. 115.000,00 destinate al credito ipotecario.**

COMPLESSIVAMENTE il piano prevede il pagamento dell'importo di €.
118.741,47 (con i dovuti arrotondamenti percentuale)

Nel dettaglio, il Piano proposto prevede:

1. Pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione, quale è il compenso del professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della crisi;

2. Pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura dell'66,66% del credito ipotecario

3. Pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 10,00% dei creditori chirografari, quali:

- Agenzia delle Entrate Riscossione;

- Agenzia delle Entrate;

- Comune di Cefalù.

La proposta contempla la messa a disposizione dei creditori delle proprie entrate mensili, ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento che si quantifica in **euro 1.100,00**.

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo del totale complessivo dei debiti con le ipotesi di percentuali di soddisfo.

CREDITORI	DEBITO	TIPOLOGIA	PRELAZIONE	SODDISFO %	SODDISFO €
COMPENSO OCC	€ 3.600,00	Spese di giustizia	Prededuzione	100%	3.600,00 €
COMPENSO AVV.	-	Patrocinio a spese dello Stato	-	-	-
AG. DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	€ 324,80	Debito Erario	Chirografario	10%	32,48 €
AG. DELLE ENTRATE	€ 101,36	Finanziamento	IPOTECARIO	10%	10,14 €
COMUNE DI CEFALÙ	€ 937,00	Finanziamento	Chirografario	10%	93,70 €
CREDITO VALTELLINESE SPA	€ 172.524,98	Finanziamento	Chirografario	66,657%	115.005,15 €
TOTALE	€ 177.488,14				118.741,47 €

12. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA

DELLA LIQUIDAZIONE

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. E) della legge n. 3/2012, anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Nel caso di specie, il ricorrente possiede la proprietà di bene immobile, ma la sua vendita non è considerata soddisfacente, anzi potrebbe aggravare la situazione dei consumatori (cfr. superiori considerazioni economiche).

Una soluzione come quella prospettata, inoltre, prevede il soddisfacimento (ancorchè in misura percentuale) delle ragioni di tutto il ceto creditorio e non solo del creditore ipotecario, il quale in ogni caso non sarebbe soddisfatto integralmente dalla vendita in sede esecutiva.

In ogni caso, la

13. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di piano del consumatore, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi della L. n. 3/2012.

A conclusione della presente relazione ex art. 9, comma 3-bis, L. n. 3/2012, e delle conclusioni sopra illustrate, il sottoscritto OCC

RILEVATO

Che è stata esaminata la proposta del piano del consumatore ex art. 12-bis e ss. L. n. 3/2012 che prevede da parte delle Sigg.re Costa Giacoma e Marcella il pagamento dei creditori con le proprie entrate mensili;

Che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 12-bis L. n.3/2012;

Che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria, delle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

Che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

Che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause di prelazione;

Che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possono far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori.

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

Sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 9, comma 3-bis lett. e) della l. n. 3/2012.

14. VERIFICA SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

Il Piano del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione ed il pagamento parziale di tutti i creditori chirografari.

Con l'omologazione del Piano del Consumatore il debitore provvederà al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione (si è stimato ai fini del piano di ammortamento che il primo pagamento avverrà a gennaio 2022).

Le sigg.re Costa a garanzia del Piano in questione propongono un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dalla pensione INPS che percepiranno, oltre che – inizialmente – del reddito di cittadinanza.

15. GIUDIZIO E CONCLUSIONI FINALI

Il sottoscritto avv. Giuseppe Miria, in conformità all'incarico conferitogli, al fine di valutare e dare un giudizio obiettivo sulla fattibilità della proposta di risanamento dei debiti delle sigg.re Costa Giacoma e Marcella e conseguente esdebitamento, ritiene che ci siano le condizioni per l'ammissione del Piano del Consumatore ex art. 12-bis e ss. l. n. 3/2012.

Si resta a disposizione del Tribunale e del Giudice Delegato per qualsivoglia chiarimento o necessità di integrazione della presente relazione.

Palermo, 27 aprile 2022

Avv. Giuseppe Miria